

Novità Legge di Bilancio 2020:

obbligo di tracciabilità per le detrazioni fiscali

spese sanitarie – eccezioni

eliminate le sanzioni per i soggetti che non installano il POS

nuovi limiti per i pagamenti in contanti

effetti sui professionisti che erogano prestazioni sanitarie

Obbligo di tracciabilità per le detrazioni fiscali

La Legge di Bilancio 2020 (art. 1 commi 679 e 680 Legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha disposto che la detrazione del 19% sull'Irpef prevista per gli oneri detraibili (quali ad esempio le spese sanitarie, interessi di mutuo per acquisto abitazione principale, spese veterinarie, spese funebri, spese universitarie, scolastiche, erogazioni a ONLUS, attività sportive, assicurazioni, ecc.) è possibile solo se la spesa è stata pagata in modo "tracciabile" (bancomat, carta di credito, carta di debito, carta prepagata, assegno bancario e circolare; bonifico bancario o postale).

Pertanto le **spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2020 sono detraibili solo se il pagamento avviene con metodi tracciabili**; è possibile continuare a pagare in contanti ma in tal caso le spese non saranno detraibili.

Spese sanitarie

Per mantenere la detrazione è necessario pagare solo con sistema tracciabile :

- le **prestazioni sanitarie** (visite o cure) **rese da medici che esercitano privatamente in ambulatori o studi privati non accreditati al SSN** (dentista, oculista, ortopedico, ginecologo, urologo, neurologo, ecc. qualsiasi altro medico specialista, medico/pediatra anche se convenzionato ASL, psicologo, fisioterapista);
- le **prestazioni sanitarie eseguite privatamente presso strutture non accreditate con il SSN** (visite mediche specialistiche, cure riabilitative, ricoveri, interventi, cure termali ecc);

1/4

- le prestazioni di assistenza generica o specifica per il soggetto disabile resa al di fuori del SSN;
- le spese per la deambulazione, locomozione e sollevamento, sussidi tecnici e informatici a favore dell'autosufficienza del soggetto disabile, quando non si tratta di dispositivi medici;
- le spese per acquisto di autoveicoli per soggetto disabile o dei cani guida.

Eccezioni

E' possibile pagare anche con sistema non tracciabile (contanti) mantenendo la detrazione:

- i **medicinali** (farmaci, preparazioni galeniche, ticket sanitari); sono in corso approfondimenti per quanto riguarda i farmaci veterinari;
- i **dispositivi medici** (occhiali, prodotti ortopedici, protesi, apparecchiature e strumentazioni definiti come "dispositivo medico" e che riportano la marchiatura CE);
- le **prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o strutture private accreditate al SSN** (visite/terapie mediche, visite/terapie odontoiatriche, esami, ricoveri, interventi); ogni regione o provincia rende disponibile un elenco delle strutture sanitarie accreditate.

N.B. Nel caso di prestazione resa da struttura pubblica o struttura privata accreditata al SSN non è chiaro se la possibilità di utilizzare anche il contante valga solo per le prestazioni in ambito SSN, cioè SOLO con la ricetta del medico convenzionato ASL.

Ad esempio, il contribuente che effettua una **visita specialistica privata presso un ospedale o una struttura accreditata SSN**, pagando a favore dell'ospedale o della struttura sanitaria, potrebbe utilizzare il contante poiché la prestazione è resa da struttura pubblica o accreditata, ma dovrebbe pagare solo con mezzi tracciati perché la prestazione è resa da un medico che opera privatamente all'interno della medesima struttura.

In attesa di chiarimenti si ritiene consigliabile effettuare comunque un pagamento tracciabile, per evitare di perdere possibili detrazioni conseguenti ad eventuali interpretazioni più restrittive da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Sempre in attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, **per le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2020 sarà opportuno conservare e allegare alle spese le ricevute del pagamento tracciato (o annotare l'eventuale pagamento in contanti).**

La detrazione fiscale del 19% è riconosciuta per i redditi sino a 120.000,00 euro; si riduce progressivamente per i redditi da 120.000,00 euro a 240.000,00 euro; viene annullata per i redditi superiori ai 240.000,00 euro.

Eliminate le sanzioni per i soggetti che non installano il POS

La Legge di Bilancio, cancellando l'art. 23 del decreto Fiscale, ha eliminato le sanzioni per i soggetti che non installano il POS (dispositivo elettronico di pagamento per bancomat o carte): il professionista o l'esercente non dotato di POS non è sanzionabile.

Dato che non è previsto l'obbligo di utilizzare il POS, **quando si deve pagare una spesa detraibile ricordarsi della possibilità di usare l'assegno**; in tal caso sarà opportuno chiedere la fotocopia dell'assegno debitamente compilato e firmato.

Nuovi limiti per i pagamenti in contanti

Il Decreto Fiscale (DL n. 124/2019) collegato alla Legge di Bilancio ha previsto una **graduale riduzione del limite per i pagamenti in contante**:

sino al 30 giugno 2020 sono ammessi pagamenti in contanti sino ad **euro 3.000,00**, come introdotto dalla Legge di Stabilità 2016;

dal 1 luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2021 il limite è fissato a **euro 1.999,99**;

dal 1 gennaio 2022 il limite è fissato a **euro 999,99**.

Effetti sui professionisti che esercitano professioni sanitarie

Come abbiamo visto, il professionista che eroga la prestazione è in regola anche se riceve il pagamento in contanti; i pazienti potranno continuare a pagare in contanti, perdendo tuttavia il diritto alla detrazione Irpef del 19%.

In riferimento ai **pagamenti elettronici**, si ricorda che l'obbligo di dotarsi di POS, **a prescindere dalle detrazioni sulle spese mediche**, è in vigore dal 2012, ma sino ad oggi nessun Governo è riuscito ad approvare anche le sanzioni per la violazione di tale normativa.

Pertanto un professionista (o un commerciante) non dotato di POS, che rifiuta i pagamenti con carta di credito o bancomat, non è sanzionabile; resta da definire se possa essere segnalato alla Guardia di Finanza o all'Agenzia delle Entrate per tale mancanza.

Per consentire ai propri pazienti di ottenere le detrazioni fiscali, il **professionista non dotato di POS** ha due soluzioni: **accettare il pagamento con assegno bancario** oppure con **bonifico bancario**.

Se il pagamento avviene a mezzo assegno sarà opportuno consegnare al paziente la fotocopia dell'assegno debitamente compilato e firmato.

Se il pagamento avviene a mezzo bonifico sarò necessario comunicare il proprio IBAN al paziente, il quale potrà eseguire il versamento successivamente o comunque nel primo giorno utile.

Va anche detto che la legge non prevede l'obbligo per il professionista di informare i pazienti della necessità di pagare con mezzi tracciabili per poter detrarre le spese.

Tuttavia ci sembra opportuno consigliare ai nostri clienti che esercitano professioni sanitarie (medici, odontoiatri, psicologi, fisioterapisti, biologi nutrizionisti, ecc.) di informare i propri pazienti che i pagamenti in contanti non sono fiscalmente detraibili, per esempio esponendo in studio un avviso, con dicitura tipo:

Si avvisano i gentili pazienti che, per effetto della Legge di Bilancio 2020,

a partire dal 1 gennaio 2020

le spese sanitarie pagate in contanti non sono detraibili.

Le spese sanitarie possono essere detratte solo se pagate con assegno, bonifico bancario, bancomat o carta di credito (indicare queste due ultime possibilità in caso si sia forniti di POS).

Chiediamo inoltre di **indicare sulle parcelle/ricevute il pagamento tracciato**, per esempio utilizzando un **timbro** che riporti *pagamento tracciato a mezzo* (*assegno, bancomat ecc.*); il timbro può essere apposto anche solo sulla copia che resta al professionista, non è necessario apporlo anche sulla copia che va al paziente.

Tale operazione si rende necessaria **perché dal 2020 per l'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria è richiesto di indicare anche la modalità di pagamento (tracciato o non tracciato)**.

Nella videata del Sistema è previsto un campo dedicato ai pagamenti tracciati, dove va indicato SI per i pagamenti tracciati oppure NO per i pagamenti in contanti.

In mancanza di indicazione per ogni parcella/ricevuta sarebbe necessario risalire a come sia avvenuto il pagamento, con verifica dei movimenti sul conto corrente bancario.

Sarà nostra cura aggiornarVi su eventuali nuove disposizioni in materia.

4/4